Allegato lettera "B" all'atto notaio Dello Russo Repertorio N. 12176

***

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ROSETTI MARINO S.P.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) - E' costituita una società per azioni con la denominazione "ROSETTI MARINO S.P.A."

Art. 2) - La Società ha per oggetto l'acquisizione e la gestione di contratti e commesse, di norma con elevato contenuto ingegneristico e tecnologico, da realizzare con risorse produttive sia proprie sia di terzi; detti contratti e commesse sono inerenti le seguenti attività e lavori:

- progettazione, costruzione, montaggio e collaudo di impianti di produzione (o parti di essi), di trasformazione di prodotti, di trasporto, di carico e scarico, di strutture di qualsiasi tipo, di fabbricati civili ed industriali, di serbatoi, di ponti, di torri, di tubazioni e condotte, di gasdotti e oleodotti, nonché di macchinari e di manufatti on-shore ed off-shore, di packages e skids di processo e di qualsiasi altro prodotto ingegnerizzato;
- progettazione, costruzione e montaggio di impianti elettrici e di controllo strumentale per centrali per produzione di energia elettrica o di parti e componenti integrativi di impianti già esistenti;
- collegamento, tests e messa in funzionamento di cabine di trasformazione;
- progettazione, costruzione e montaggio di parti e componenti destinati alla realizzazione di nuove unità, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti esistenti per la produzione e la distribuzione di energia, quali centrali idrauliche, centrali termiche, centrali nucleari;
- progettazione, costruzione e montaggio di carpenterie metalliche;
- progettazione, costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione di navi e di galleggianti in genere;
- progettazione, costruzione, fornitura, manutenzione, riparazione, montaggio e smontaggio di parti o interi impianti petroliferi, petrolchimici, chimici, per l'estrazione, la produzione e lo stoccaggio di idrocarburi, prodotti chimici o loro derivati;
- progettazione, costruzione, fornitura, manutenzione, riparazione, montaggio e smontaggio di parti o interi impianti per la produzione e/o la trasformazione di energia da fonti convenzionali,

alternative e/o rinnovabili;

- ottenimento di concessioni per lo sfruttamento di risorse energetiche in senso lato, nonché per la produzione e commercializzazione di energia elettrica o altri vettori energetici;

- studi, realizzazione e commercializzazione di tecnologie, programmi informatici, servizi e prodotti per la salvaguardia dell'ambiente, la bonifica ambientale, la sicurezza e la salute degli addetti ad impianti e processi produttivi, la sicurezza ed il miglioramento dell'efficienza di impianti e processi produttivi, destinati a Clienti pubblici e privati di qualsiasi natura, sia in Italia che all'Estero, tra cui l'industria in via preferenziale, ancorché non esclusiva.

La Società potrà compiere ogni attività compresa nel proprio oggetto sociale sia presso le proprie sedi, unità locali, filiali, succursali in Italia ed all'estero sia presso società e/o imprese terze site in Italia ed all'estero.

La Società potrà prestare consulenze e servizi tecnici in genere. Potrà concedere in affitto, a nolo e in comodato i propri beni sia immobili che mobili, potrà noleggiare attrezzature di ogni tipo e mezzi navali e potrà effettuare trasporti marittimi per conto proprio e/o di altri.

Essa potrà compiere inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dagli Amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale senza limitazioni di sorta; potrà anche assumere direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, prestare in favore di dette società ed imprese fidejussioni e garanzie in qualsiasi forma, nonché concedere alle stesse finanziamenti con diritto a restituzione delle somme versate, purché nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994; il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Potrà inoltre prestare a committenti, fornitori e terzi, fidejussioni ed altre garanzie, reali e non, per obbligazioni contratte dalla società, dalle sue controllate, partecipate e dalla sua controllante.

Essa potrà, infine, acquisire finanziamenti con l'obbligo di restituzione delle somme versate dai propri soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale

nominale quale risulti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 3) - La Società ha sede nel Comune di Ravenna.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, filiali, succursali e agenzie.

Art. 4) - Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società o tra di loro, è quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 5) - La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemila-cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

CAPITALE

Art. 6) - Il Capitale Sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) diviso in n. 4.000.000 (quattromilioni) di azioni di nominali Euro 1 (uno) ciascuna.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato una o più volte nelle forme di legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.

Gli aumenti di capitale potranno avvenire anche mediante apporti di beni in natura, purché sempre nei modi consentiti dalla legge.

Per l'attuazione degli aumenti deliberati potrà essere delegato il Consiglio di Amministrazione nei limiti consentiti dalla Legge.

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili in azioni.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi di mora in misura uguale al tasso ufficiale di sconto fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 7) - Le azioni sono nominative ed indivisibili e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore, o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 8) - L'Assemblea può deliberare la riduzione del Capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice Civile anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

ASSEMBLEA

Art. 9) - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue delibera-zioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio od entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo, qualora la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato ovvero e quando, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, come previsto dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei termini di approvazione del bilancio previsti dai regolamenti dei mercati mobiliari nei quali siano state eventualmente quotate le azioni della Società.

Art. 10) - Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.

Art. 11) - L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dal Presidente presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Ove la normativa vigente preveda la pubblicazione su quotidiano, l'avviso di convocazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Il Resto del Carlino", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Italia Oggi", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2366, primo comma, del Codice Civile.

Lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è disciplinato dalla Legge, nonché dal Regolamento d'Assemblea approvato dall'Assemblea Ordinaria, se esistente.

Ogni variazione del Regolamento d'Assemblea compete all'Assemblea Ordinaria.

Art. 12) - Il diritto di intervenire all'Assemblea è regolato dalle norme di cui all'art. 2370 del Codice Civile e dalle Leggi Speciali applicabili.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto secondo la normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un Intermediario Finanziario autorizzato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La Società deve ricevere la predetta comunicazione da parte dell'Intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 13) - Ogni soggetto avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile, con l'osservanza delle altre norme di legge vigenti in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea, valgono le disposizioni di legge.

Art. 14) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Consiglio stesso, o, qualora il Consiglio non provveda, designata dai presenti, salvo il caso di cui all'art. 2367, secondo comma del Codice Civile.

Art. 15) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dell'art. 2369 del Codice Civile.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni.

Tutte le deliberazioni, comprese le elezioni delle cariche sociali, vengono deliberate mediante voto palese.

Art. 16) - Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di diciotto Membri, anche non Soci, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea all'atto della nomina. Essi durano in carica per un periodo comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene a cessare dalla carica, per una qualsiasi causa, almeno la metà degli Amministratori, i Consiglieri rimasti decadranno dalla carica e si dovrà convocare l'Assemblea per procedere alla nomina dell'intero Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà, entro 10 (dieci) giorni, convocare l'Assemblea per la nomina degli Amministratori.

In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione od altro motivo, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile.

L'Assemblea determina il compenso globale fisso annualmente spettante a tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciando al Consiglio di Amministrazione la determinazione di ripartire detto compenso globale tra ciascuno dei suoi Membri, anche in relazione ai rispettivi ruoli ed alle deleghe conferite.

L'Assemblea definisce inoltre le regole per la determinazione di eventuali compensi aggiuntivi

variabili connessi ai risultati aziendali, da attribuire ai Membri del Consiglio di Amministrazione dotati di deleghe o ruoli operativi.

Art. 18) - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Può eleggere anche uno o due Vice-Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'Ordine del Giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'Ordine del Giorno siano fornite agli Amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi Membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire procure per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Presidente Onorario della Società, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, anche senza attribuire ad esso alcun potere delegato, determinando il compenso e la durata dell'incarico, che potranno essere anche a tempo indeterminato fino a revoca; in tal caso il compenso potrà essere aggiornato automaticamente di anno in anno, mediante indicizzazione annua prestabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera consiliare di nomina del Presidente Onorario dovrà essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea, in occasione della sua più prossima riunione; in caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea, tale delibera consiliare resterà priva di qualsiasi effetto.

Art. 19) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della Società che altrove, purché

nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi Membri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 20) - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, saranno valide ed efficaci quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica.

Art. 21) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-zione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi Membri in carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sull'apposito libro sociale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e/o partecipanti alla riunione per teleconferenza o videoconferenza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 22) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. In particolare è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla società interamente, oppure per almeno il 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 23) - Al Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente od a ciascuno dei due Vice-Presidenti, se nominati, è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

La firma del Vice-Presidente, o la firma di uno dei due Vice-Presidenti, se nominati, fa piena prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente inoltre, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente o uno dei due Vice-Presidenti, se nominati, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

COMITATO ESECUTIVO ED ALTRE DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo determinando il numero dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi Membri, determinando i limiti della delega e fissando i compensi, nonché

le eventuali cauzioni.

In ogni caso fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, ed i Consiglieri Delegati. Il Comitato Esecutivo potrà altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo viene convocato presso la sede od altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea, con comunicazione ai Membri del Comitato Esecutivo ed ai Membri Effettivi del Collegio Sindacale.

La comunicazione della convocazione del Comitato Esecutivo, che potrà essere fatta da uno solo dei suoi Membri, dovrà avvenire con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, dovrà contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e potrà essere fatta anche solo telefonicamente, specificando i temi da trattare.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e per le sue deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale, firmate dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario se nominato.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sull'apposito libro sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, attribuendo ai medesimi parte dei suoi poteri.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni dell'Amministratore Delegato, questi ha con firma libera la rappresentanza della Società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 del Codice Civile.

Il Consiglio può nominare Direttori, nonché Institori, Procuratori ad negotia e Mandatari in genere

per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, ai quali può essere attribuita anche la legale rappresentanza della Società.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 25) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi; all'atto della loro nomina l'Assemblea nomina anche due Sindaci Supplenti.

I Membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di Revisione in conformità alla normativa vigente.

BILANCIO ED UTILI

Art. 26) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del Bilancio di Esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato di una Relazione sulla Gestione.

Art. 27) - L'Assemblea che approva il Bilancio delibera anche sulla parte di utile netto da distribuire tra i Soci, dopo aver dedotto gli importi da destinare a Riserva Legale in base all'articolo 2430 del Codice Civile ed agli altri eventuali accantonamenti decisi dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in osservanza alle disposizioni previste dall'art. 2433-bis del Codice Civile.

Art. 28) - Il pagamento dei dividendi è effettuato con le modalità indicate dall'Assemblea che approva la distribuzione dei dividendi stessi.

Art. 29) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI AIM ITALIA

Art. 30) - Qualora la Società intenda richiedere a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca, almeno 20 giorni di mercato prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal

Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) almeno del capitale sociale. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana decida diversamente.

SCIOGLIMENTO

Art. 31) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI
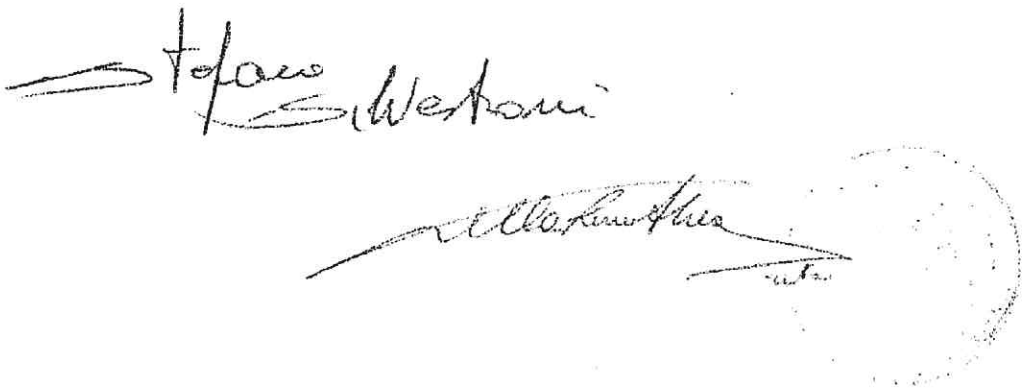
Art. 32) - Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle vigenti leggi speciali in materia.